

OBBLIGO DI FREQUENZA

“Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo” (Art. 14/7 del DPR 122/2009).

DEROGHE

il Collegio dei docenti, con delibera dell’ 11/3/2021, stabilisce le seguenti tipologie di assenze ammesse in deroga, che devono essere debitamente documentate:

- *gravi motivi di salute*
 - per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante
 - assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico specialista, attestante la gravità della malattia.

Al fine dell’applicazione della deroga, la certificazione deve essere prodotta da una struttura sanitaria pubblica o privata o da un medico specialista (non il medico di base), con precisazione dei giorni-periodi di assenza, fatte salve situazioni di particolare gravità a conoscenza del Cdc.

- *donazioni di sangue*
- *adesione a confessioni religiose* per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989).
- *partecipazione ad attività sportive* di studenti che svolgono attività sportiva di alto livello di qualificazione (nazionale, internazionale), svolta in orario curricolare e certificata dall’associazione sportiva o FSN di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I.
(a giudizio del Cdc e comunque per non più di un ulteriore 5%).
- *motivi di lavoro*: attività lavorativa, svolta necessariamente in orario curricolare, come attestato da dettagliata certificazione (date e orari) rilasciata dal datore di lavoro
(a giudizio del Cdc e comunque per non più di un ulteriore 10%).